



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Dario Purcaro                           | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                  |
| - Avv. Franco Estrangeros                       | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

# IL CASO.it

nella seduta del 13 gennaio 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

La società ricorrente l'1 giugno 2010 inviava formale reclamo all'intermediario con il quale aveva avuto un rapporto d'incasso POS, lamentando che le fossero state addebitate spese di disinstallazione non dovute in base alla legge 4 agosto 2006 n.248 e ne chiedeva il rimborso .

Rispondeva la banca affermando che le spese addebitate non riguardavano la chiusura del rapporto, né penali contrattuali, ma erano spese sostenute per la disinstallazione dell'apparecchiatura ed erano previste contrattualmente.

Ha proposto ricorso la società in data 3.8.2010 e dopo avere riepilogato i fatti esposti nel reclamo, ha aggiunto che quando ha comunicato alla banca il suo recesso gli è stato fatto firmare un documento allegato al contratto con il quale si stabiliva che la cliente avrebbe sostenuto le spese di disinstallazione nella misura di 130,00 euro. Concludeva chiedendo la restituzione dei 130,00euro pagati ed il rimborso di 20 euro pagati per la presentazione del ricorso.

La banca ha presentato le proprie controdeduzioni rilevando preliminarmente che non risponde al vero l'asserzione della ricorrente secondo la quale, dopo la sua dichiarazione di recesso, le sarebbe stata fatta firmare un'appendice del contratto originario che prevedeva il rimborso di € 130,00 per le spese di disinstallazione. In realtà l'obbligo del rimborso delle spese di disinstallazione era previsto già nel contratto originario ed era stato ribadito nel successivo rinnovo del 15 marzo 2010 del medesimo contratto.

In merito alla violazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 la banca ha sostenuto che non è applicabile alla fattispecie la legge invocata dalla ricorrente perché essa non riguarda le



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese di disinstallazione previste contrattualmente. Queste spese sono state fatturate dalla società alla quale la banca ha ceduto la gestione del servizio POS e sono state addebitate sul conto corrente della cliente a mezzo RID il 25 maggio 2010.

## DIRITTO

L'unico aspetto rilevante e decisivo nella presente controversia consiste nella contestazione della legittimità dell'addebito di € 130,00 fatto dall'intermediario alla cliente a titolo di spese per la disinstallazione dell'impianto POS installato nel suo esercizio commerciale.

Sul piano probatorio il disconoscimento da parte della ricorrente della data della creazione dell'allegato A al contratto originario per la ragione che le sarebbe stato fatto firmare successivamente al suo recesso, non può avere credibilità perché l'allegato A è richiamato nell'art. 21 del contratto originario e, quindi, è stato firmato contestualmente a quello ed è vincolante per la società ricorrente.

Comunque, l'addebito di 130 euro è illegittimo per le diverse ragioni che seguono.

L'art. 10 della legge 4 agosto 2006 n.248 stabilisce che nei contratti bancari di durata il cliente ha sempre facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Il divieto, come chiarisce la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2007, riguarda sia le spese espressamente qualificate in contratto come spese di chiusura, sia quelle relative a costi per servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto (es. trasferimento di titoli presso altro intermediario).

Il divieto non riguarda, però, la pretesa della banca di rimborso delle spese sostenute per la prestazione di un servizio aggiuntivo che abbia richiesto l'intervento di terzi, a condizione che tali spese siano documentate e previste dal contratto e dalla documentazione di trasparenza.

Nel caso in esame le spese che l'intermediario ha addebitato al cliente sono state previste nel contratto e quantificate nell'allegato A, ma non possono essere poste a carico del cliente per mancanza di una delle condizioni richieste a tal fine dalla legge.

Infatti, qualora l'intermediario per una prestazione accessoria quale la disinstallazione dell'impianto di POS, si avvalga dell'opera di un terzo, le spese a questi corrisposte debbono essere documentate dall'intermediario mediante fattura o RID o altro documento attendibile proveniente dal terzo, altrimenti non possono essere addebitate al cliente.

Poiché l'intermediario nel presente procedimento non ha fornito la prova delle spese sostenute per l'intervento del terzo che ha disinstallato il POS, non ha titolo per ottenerne il rimborso.

Pertanto il ricorso deve essere accolto, disponendo la restituzione alla società ricorrente della somma che le è stata indebitamente addebitata.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente la somma di Euro 130,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Decisione N. 906 del 02 maggio 2011

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO

II CASO.it